

ACCORDO REGIONALE PANIFICAZIONE LOMBARDIA
PREMIO VARIABILE PER OBIETTIVI – PROV 2013

In data odierna, presso la sede di Grassobbio (BG) della Unione Regionale dei Panificatori della Lombardia, si sono incontrati:

- la UNIONE REGIONALE DEI PANIFICATORI DELLA LOMBARDIA, rappresentante le associazioni provinciali del settore,
- la Federazione ASSIPAN aderente a Confcommercio Imprese per l'Italia rappresentata per la Lombardia dalla ASSOCIAZIONE PANIFICATORI di LECCO,

E

- la FAI-CISL Lombardia,
- la FLAI-CGIL Lombardia,
- la UILA-UIL Lombardia,

PREMESSO

a) Che in data 18 gennaio 2011 è stato sottoscritto il CONTRATTO UNICO INTEGRATIVO REGIONALE LOMBARDIA del “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale comunque dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari” del 1 dicembre 2009 ; lo stesso è stato depositato ai sensi del DM 7 maggio 2008 presso la Direzione Regionale del Lavoro in data 11 febbraio 2011;

b) Che il citato C.I.R.L. ha istituito un “Premio Regionale per Obiettivi Variabile”, demandando alle Parti la successiva definizione degli indicatori a valere per il triennio;

c) Che il **D.P.C.M. del 22 gennaio 2013** ricade nell’ambito della normativa vigente in tema di detassazione fiscale: art. 2 del D.L.27 maggio 2008 n°93, art.1 comma 47, legge 220 del 13 dicembre 2010 e circolare dell’Agenzia delle Entrate n°3/E del 14 febbraio 2011 e successive modifiche;

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE


1) Di dare piena attuazione al C.I.R.L., confermando le norme di gestione rispetto al “**Premio Regionale per Obiettivi Variabile**” (sinteticamente **PROV**) già convenute per le prime due annualità, in particolare definendo i parametri e gli indicatori a valere per la terza annualità. Tale elemento retributivo sarà correlato all’andamento economico congiunturale dell’intero settore a livello regionale e su base annuale riconoscerà una partecipazione dei lavoratori ai risultati conseguiti complessivamente dalle imprese su produttività, redditività, qualità ed altri elementi di competitività, ivi compresi margini di produttività eccedenti quella utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di

CCNL;

2) Il PROV avrà una corresponsione incerta nell'ammontare e sarà correlata al raggiungimento dei diversi parametri che le Parti individuano per il 2013, secondo anno di vigenza del CIRL nel seguente paniere:

- Variazione percentuale del numero di aziende del settore in Regione Lombardia, considerando le rilevazioni delle imprese inquadrare nei codici ateco prevalente 10.71 (Produzione di prodotti di pane e prodotti di pasticceria freschi) incidenti per il 100% ed inoltre con incidenza al 60% delle imprese inquadrare nei codici ateco prevalente 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolci, etc). L'indicatore monitorerà la variazione % tra i dati rilevati a giugno 2012 e giugno 2013, oppure nel periodo più prossimo ai mesi indicati, avendo riguardo a stimare la variazione nell'arco di 12 mesi.
- Variazione percentuale dell'occupazione del settore, rilevata tra le aziende del campione scelto tra le imprese aderenti alla bilateralità regionale. Verranno considerati tutti i lavoratori dipendenti (ivi compresi i lavoratori a tempo determinato, apprendisti e somministrati) in forza alle medesime imprese come sopra individuate. L'indicatore monitorerà la variazione % tra i dati rilevati a giugno 2012 e giugno 2013, oppure nel periodo più prossimo ai mesi indicati, avendo riguardo a stimare la variazione nell'arco di 12 mesi. Nel caso non fosse reperibile il dato Full Time Equivalent (FTE), i lavoratori a tempo indeterminato incideranno al 100% e quelli con rapporto a tempo determinato incideranno al 50%.
- Valore totale delle vendite al dettaglio dei prodotti alimentari, rilevato su base regionale; ove non fosse reperibile verrà preso in considerazione il valore nazionale. L'indicatore monitorerà la variazione % tra i dati rilevati a giugno 2012 e giugno 2013, oppure nel periodo più prossimo ai mesi indicati, avendo riguardo a stimare la variazione nell'arco di 12 mesi.
- Indice dei prezzi al consumo dei prodotti alimentari, rilevato su base regionale; ove non fosse reperibile verrà preso in considerazione il valore nazionale. L'indicatore monitorerà la variazione % tra i dati rilevati a giugno 2012 e giugno 2013, oppure nel periodo più prossimo ai mesi indicati, avendo riguardo a stimare la variazione nell'arco di 12 mesi.
- Parametro di redditività aziendale: "Rapporto utile d'esercizio fiscale/ ricavi", misurato confrontando i dati economici relativi agli anni d'imposta 2011 e 2012. Verrà monitorato sulle aziende campione individuato ed effettuando rispetto allo stesso una scrematura al fine di realizzare una media mediata che escluda il 20% delle aziende che hanno realizzato rispettivamente le maggiori e minori performance nell'arco dei 12 mesi. Il valore che verrà preso a riferimento per il confronto in percentuale sarà costituito dalla somma degli importi di tutte le aziende del campione.

3) Il campione d'impresie regionale, per l'annualità 2013 verrà individuato tra le imprese aderenti alle associazioni firmatarie con il maggior numero d'impresie iscritte ad EBIPAL. Verranno scelte le prime 10 impresie di ognuna delle province di Milano, Bergamo, Varese, in ordine alfabetico partendo dalla lettera P e selezionate tra quelle aventi al mese di luglio 2013 da 2 a 50 dipendenti in forza.



- 4) Per ognuno dei cinque parametri nella prima tabella sottostante vengono indicati dei punteggi ottenibili rispetto alla rilevazione della variazione su base annua degli indicatori. La seconda tabella indica invece la percentuale di premio ottenibile rispetto al punteggio raggiunto sommando i risultati ottenuti in tutti gli indicatori del paniere.

RISULTATO PARAMETRI - Punteggio ottenuto		
dal	al	Punti
60,01%	70,00%	1
70,01%	80,00%	2
80,01%	90,00%	3
90,01%	100,00%	4
100,01%	oltre	5

PUNTEGGIO COMPLESSIVO OTTENUTO		
da	a	Quota del PROV
16	25	100,00%
10	15	90,00%
5	9	80,00%

- 5) All'Osservatorio Regionale settoriale le Parti affidano il compito di monitoraggio dei vari parametri scelti annualmente e le verifiche opportune per i parametri riferiti al campione d'impresе associate all'Ente Bilaterale Regionale; l'Osservatorio potrà avvalersi anche delle diverse istituzioni in grado di fornire i diversi dati (CCIAA, ISTAT, INPS, INAIL, Direzioni regionali del lavoro, ecc.). All'Osservatorio regionale le Parti richiederanno un resoconto a consuntivo circa il raggiungimento quantitativo e qualitativo del Premio Regionale per Obiettivi Variabile, che l'Osservatorio dovrà presentare entro tre mesi dalla scadenza dell'annualità di riferimento, impegnandosi inoltre a fornire in corso d'anno periodiche informative sugli andamenti dei vari indicatori scelti.

- 6) Le Parti metteranno in carico all'Ente Bilaterale la corretta ed adeguata informativa a tutte le aziende iscritte all'Ente stesso al fine di consentire la corretta erogazione del saldo del PROV a consuntivo di ogni annualità.
- 7) Confermando quando convenuto con il CIRL, il PROV verrà riconosciuto in misura riparametrata per livelli d'inquadramento.
- 8) Come indicato nelle tabelle allegate A) e B) il premio viene corrisposto con le seguenti modalità:
 - Primo acconto, pari al 25% dell'importo massimo spettante per livello, con la retribuzione della mensilità di marzo 2013;
 - Secondo acconto, pari ad ulteriore 50% dell'importo massimo spettante, con la retribuzione della mensilità di settembre 2013;
 - Saldo e conguaglio con la retribuzione del mese di dicembre 2013.
- 9) Il PROV verrà liquidato a tutti i lavoratori sia con contratto a tempo indeterminato che ai lavoratori a tempo determinato, purchè abbiano superato il periodo di prova.

Per i lavoratori part-time l'importo del PROV sarà riproporzionato sulla base dell'orario di lavoro; il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL.

Gli importi del PROV saranno rapportati pro-rata in ragione dei dodicesimi di presenza nell'anno solare di riferimento (da gennaio a dicembre), escludendo integralmente i periodi di aspettativa non retribuita, di maternità e paternità facoltativa, dei periodi di sospensione dell'attività lavorativa con l'intervento degli ammortizzatori ordinari, straordinari ed in deroga per i periodi superiori a 15 giorni; mentre verranno riconosciuti al 80% i periodi di maternità e paternità obbligatoria ed anticipata pari o superiori a 15 giorni.

- 10) Per i lavoratori che lasceranno l'azienda prima del mese di erogazione del conguaglio finale riceveranno un saldo fino al raggiungimento del 80% dell'importo massimo previsto per il primo anno, mentre per gli anni successivi verrà riconosciuta la stessa percentuale realizzata nell'anno precedente, fermo restando la maturazione per dodicesimi di presenza registrata nell'anno solare (da gennaio a dicembre) di riferimento.
- 11) Per gli apprendisti il premio massimo di riferimento per ogni anno è determinato nel 80% del valore della categoria d'inquadramento finale per i primi tre anni, e per i successivi il 95%. Per la determinazione della corretta percentuale farà da riferimento il mese di dicembre dell'anno di erogazione.
- 12) Le Parti hanno inteso definire l'importo del premio variabile in senso omnicomprensivo, ciò in quanto in sede di quantificazione si è tenuto conto di qualsiasi incidenza; pertanto detto premio non avrà riflesso alcuno sugli altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti di alcun genere. Inoltre, si conviene, ai sensi dell'art.1 della L. 297/82, che l'importo del premio variabile è escluso dal computo del TFR.
- 13) Le Parti, inoltre, hanno inteso definire tale elemento economico regionale con caratteristiche di cui all'art.1 c 67. legge 247/07 e successive modifiche ed integrazioni, atto pertanto a godere del particolare trattamento agevolato contributivo, previdenziale

e fiscale previsto dalla legislazione in materia. In particolare, per quanto riguarda il particolare trattamento fiscale agevolato normato dalla Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) e dal D.P.C.M. del 22 gennaio 2013 che ha definito le misure sperimentali per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2013, le Parti, convengono sul definire le somme, che verranno erogate nel rispetto integrale del suddetto accordo del premio PROV 2013, quali erogazioni a titolo di "Retribuzione di produttività" ritenendo rispettate ed applicabili le norme ivi contenute nel citato D.P.C.M.


14) Le Parti riconfermano di affidare all'Osservatorio Regionale il compito di elaborare una ricerca da replicare annualmente sulla percezione qualitativa e sul grado di soddisfazione dei consumatori-clienti dei panifici, che possa costituire per gli anni futuri un parametro di qualità e competitività del settore, da aggiungere all'attuale paniere regionale. L'individuazione dello strumento potrà avvenire con la collaborazione attiva delle associazioni dei consumatori.

15) Le Parti allegano, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1 del D.P.C.M. del 22 gennaio 2013, autodichiarazione costituente parte integrante del presente accordo.


Letto, confermato e sottoscritto

Grassobbio (BG), 15 maggio 2013

UNIONE REGIONALE PANIFICATORI




FAI - CISL




FLAI - CGIL



ASSIPAN - CONFCOMMERCIO



UILA - UIL







AZIENDE E PANIFICI AD INDIRIZZO PRODUTTIVO ARTIGIANALE

Importi ed erogazioni Premio Produzione Variabile Regionale

Terza annualità 2013

	Parametri livello B4=100	PREMIO ANNUO	Primo acconto	Secondo acconto	Saldo e conguaglio massimo
		Totale 2013	Marzo 2013	Settembre 2013	Dicembre 2013
GRUPPO A	Parametri				
A1 Super	193	965	241,25	482,5	241,25
A1	170	850	212,5	425	212,5
A2	149	745	186,25	372,5	186,25
A3	128	640	160	320	160
A4	113	565	141,25	282,5	141,25
Apprendisti primi 3 anni 80% categoria d'inquadramento finale		80% categoria d'inquadramento finale			
Apprendisti periodi oltre 3 anni 95% categoria d'inquadramento finale		95% categoria d'inquadramento finale			
GRUPPO B	Parametri	Premio annuo	Marzo 2013	Settembre 2013	Dicembre 2013
B1	188	940	235	470	235
B2	126	630	157,5	315	157,5
B3 Super	118	590	147,5	295	147,5
B3	112	560	140	280	140
B4	100	500	125	250	125
Apprendisti primi 3 anni 80% categoria d'inquadramento finale		80% categoria d'inquadramento finale			
Apprendisti periodi oltre 3 anni 95% categoria d'inquadramento finale		95% categoria d'inquadramento finale			

AZIENDE E PANIFICI AD INDIRIZZO PRODUTTIVO INDUSTRIALE

Importi ed erogazioni Premio Produzione Variabile Regionale

Terza annualità 2013

	Parametri livello 6°=100	PREMIO ANNUO Totale 2013	Primo acconto Marzo 2013	Secondo acconto Settembre 2013	Saldo e conguaglio massimo Dicembre 2013
LIVELLI					
1°	200	1400	350	700	350
2°	184	1288	322	644	322
3°A	169	1183	295,75	591,5	295,75
3°B	157	1099	274,75	549,5	274,75
4°	133	931	232,75	465,5	232,75
5°	119	833	208,25	416,5	208,25
6°	100	700	175	350	175
Apprendisti primi 3 anni 80% categoria d'inquadramento finale		80% categoria d'inquadramento finale			
Apprendisti periodi oltre 3 anni 95% categoria d'inquadramento finale		95% categoria d'inquadramento finale			

AUTODICHIARAZIONE

ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.P.C.M. 22 GENNAIO 2013

Le parti:

la UNIONE REGIONALE DEI PANIFICATORI DELLA LOMBARDIA, rappresentata dal presidente Roberto Capello;

la Federazione ASSIPAN aderente a Confcommercio Imprese per l'Italia rappresentata per la Lombardia dalla ASSOCIAZIONE PANIFICATORI di LECCO nella persona del presidente Massimiliano Valsecchi;

la FAI-CISL Lombardia rappresentata dal segretario regionale generale, Attilio Cornelli;

la FLAI-CGIL Lombardia rappresentata dal segretario regionale generale Marco Bernani;

la UILA-UIL Lombardia rappresentata dal segretario regionale Maurizio Vezzani;

dichiarano

che l'accordo Regionale Panificazione Lombardia sul PREMIO VARIABILE PROV 2013 che verrà erogato a titolo di "retribuzione di produttività" per l'anno 2013 sottoscritto in data odierna, risponde ai requisiti richiesti dal **D.P.C.M. del 22 gennaio 2013** ricadente nell'ambito della normativa vigente in tema di detassazione fiscale: art. 2 del D.L.27 maggio 2008 n°93, art.1 comma 47, legge 220 del 13 dicembre 2010 e circolare dell'Agenzia delle Entrate n°3/E del 14 febbraio 2011 e successive modifiche.

Letto, confermato e sottoscritto in Grassobbio (BG), 15 maggio 2013

UNIONE REGIONALE PANIFICATORI



FAI - CISL



FLAI - CGIL



ASSIPAN - CONFCOMMERCIO



UILA - UIL

